

COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

Deliberazione n. 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: MODIFICA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” (IMU-TASI-TARI).

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** ore 18,20 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	-
MAGLIANO Manuela	X	-
VALSESIA Franca	X	-
MERCALLI Antonio	X	-
ZECCHINI Andrea Paolo	X	-
CIRCOSTA Michele	-	X
CARASSOTTI Roberto	X	-
PECI Carlo	X	-
MIGLIORINI Giuseppe	X	-
FABRIS Claudio	X	-
BERTINOTTI Diego	X	-
TOTALE	10	1

Assenti giustificati: Circosta Michele

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MODIFICA “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)” (IMU-TASI-TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC);

CONSIDERATO che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

PREMESSO che con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014 è stato approvato il Regolamento disciplinante l'Imposta Unica Comunale I.U.C.;

VISTO l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale
- una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

VISTI i commi dal 640 e seguenti della Legge n. 147 /2013 e smi.;

RICHIAMATO l'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni in base al quale *“I comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrenza dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

RITENUTO OPPORTUNO, di integrare l'articolo 62 del Regolamento per poter meglio gestire la situazione in tempo reale del contribuente sul territorio comunale in seguito all'emissione dell'elenco/ruolo TARI, aggiungendo il seguente comma 5 bis:

Articolo 62 – Dichiarazione TARI – Contenuti ed obbligo della dichiarazione.

(omissis)

5 bis. Le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio hanno effetto immediato in relazione all'anno in corso.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 febbraio al 30 aprile danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l'anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 maggio successivo.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 maggio al 31 luglio danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l'anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 agosto successivo.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 agosto al 31 ottobre danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l'anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 novembre successivo.

Le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre non danno luogo a conguagli sull'anno in corso, ma avranno effetto per l'anno successivo.

(omissis)

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, pertanto, la modifica del regolamento disciplinante la IUC (IMU-TASI-TARI) avrà decorrenza dal 1 gennaio 2016;

TENUTO CONTO che quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il nuovo tributo comunale oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo Statuto comunale;

RILEVATO che non vi sono interventi;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato: Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10
Consiglieri FAVOREVOLI: 10
Consiglieri CONTRARI: nessuno
Consiglieri ASTENUTI: nessuno

D E L I B E R A

1) Di approvare le modifiche al “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)”, IMU-TASI-TARI, con effetto dal 1° gennaio 2016 che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, con l’introduzione nell’art. 62 del comma 5 bis:

Articolo 62 – Dichiarazione TARI – Contenuti ed obbligo della dichiarazione.

(omissis)

5 bis. Le dichiarazioni presentate entro il 31 gennaio hanno effetto immediato in relazione all’anno in corso.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 febbraio al 30 aprile danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l’anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 maggio successivo.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 maggio al 31 luglio danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l’anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 agosto successivo.

Le dichiarazioni di variazione presentate nel periodo dal 01 agosto al 31 ottobre danno luogo a conguaglio positivo o negativo per l’anno in corso, con decorrenza degli effetti dal 01 novembre successivo.

Le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre non danno luogo a conguagli sull’anno in corso, ma avranno effetto per l’anno successivo.

(omissis)

2) Di trasmettere, in via telematica per la pubblicazione, a norma dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, copia della presente deliberazione e del regolamento approvato, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 06/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

li 06/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Francesco Lella
